

CERTIFICAZIONE UNICA PER L'ANNO 2025

(CU 2026)

Premessa

Come ogni anno, anche per il 2026 si avvicina il termine per la compilazione ed invio telematico della Certificazione Unica (CU) il modello con cui i sostituti d'imposta attestano i compensi e i redditi corrisposti ai percipienti e trasmettono i relativi dati all'Agenzia delle Entrate.

La CU assume rilievo non solo ai fini informativi verso il percettore, ma anche per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per i controlli fiscali.

L'adempimento in parola riguarda diverse categorie di reddito, tra cui:

- Redditi da lavoro dipendente e assimilato,
- Redditi da lavoro autonomo e provvigioni,
- Redditi diversi e contributi previdenziali.

Rientrano nella tipologia dei redditi da lavoro dipendente e assimilato le somme erogate ai

- lavoratori sportivi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (art 28 del d.lgs 36/2021)
- collaboratori amministrativo gestionali (art 37 del d.lgs. 36/2021)

Non devono, invece essere certificati i compensi corrisposti ai professionisti che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio ed eventuali premi corrisposti ad atleti e tecnici da indicare nel modello 770, nel quadro SH, relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite.

Le novità di quest'anno

Rispetto agli anni precedenti, l'adempimento presenta alcune novità.

Tra le più rilevanti si segnalano:

- Modifica del quadro "Reddito lavoro sportivo" con l'introduzione dei dati relativi alla durata del rapporto di lavoro

REDDITI LAVORO SPORTIVO			CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO			CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO		
Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23	Altri redditi di cui al punto 1	Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23	Altri redditi di cui al punto 2			
781	782	783	784	785	786			
RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO								
Giorni		Data di inizio	Data di cessazione	In forza al 31/12				
787	788 giorno mese	anno	789 giorno mese	anno	790			

- Modifica della sez. 3-bis Inps gestione separata: sono stati introdotti due nuovi campi
 - Franchigia previdenziale – punto 54
 - Rimborsi spese forfetarie – punto 55

SEZIONE 3-BIS INPS GESTIONE SEPARATA PARASUBORDINATI SPORTIVI DILETTANTISTICI E FIGURE ASSIMILATE			
Compensi totali parasubordinati sportivi e assimilati	Franchigia previdenziale	Rimborsi spese forfetarie	Imponibile contributivo
53	54	55	56
Imponibile IVS	Contributi dovuti	Contributi a carico del parasubordinato	Contributi versati
57	58	59	60
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens			
Tutti con l'esclusione di			
61	62	Tipo rapporto	Altro tipo rapporto
T	G F M A M G L A S O N D	63	64

- l'introduzione di una nuova sezione "Somma che non concorre alla formazione del reddito"

SOMMA CHE NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO	Tipologia	Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR)	Reddito lavoro sportivo dilettantistico (art. 49, c. 1 del TUIR)	Giorni di lavoro dipendente	Data inizio rapporto di lavoro	Data fine rapporto di lavoro
	718	719	720	721	722 giorno mese anno	723 giorno mese anno
	Codice	Somma erogata	Somma non erogata			
	724	725	726			

Inoltre, non trovano più spazio le precedenti tipologie contraddistinte dai codici N2 e N3, riferite ai redditi derivanti da prestazioni sportive inquadrare, fino al 30 luglio 2024, nell'ambito delle collaborazioni di lavoro autonomo occasionali (art. 53, comma 2, lettera a del TUIR.) Di conseguenza per tali compensi erogati agli sportivi occorre indicare:

- la lettera M per le attività di lavoro autonomo non abituale.

I nuovi termini di presentazione

L'adempimento, anche quest'anno, si sviluppa **su tre scadenze distinte**, che richiedono particolare attenzione da parte dei soggetti obbligati sia per l'**invio telematico** che per la consegna al percipiente.

Con riferimento al periodo d'imposta 2025, infatti, i sostituti dovranno trasmettere, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate:

- entro il **17 marzo 2026** (il 16 marzo 2025 cade di domenica) le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilato, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi,
- entro il **30 aprile 2026**, le CU relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale da rilasciare,
- entro il **31 ottobre 2026** (termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta mod. 770), le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

La consegna delle Certificazioni Uniche 2026 ai soggetti percettori dei compensi, indipendentemente dalla scadenza prevista per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate, deve essere effettuata entro il 16 marzo 2026.

Modalità di trasmissione delle CU all'Agenzia delle Entrate

Il flusso contenente le CU deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:

- direttamente dal soggetto obbligato tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, in base ai requisiti posseduti per l'abilitazione;
- tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Non è pertanto possibile la presentazione delle CU 2026 in forma cartacea tramite uffici postali o sportelli bancari.

Modalità di consegna delle certificazioni ai contribuenti

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile trasmettere la certificazione al contribuente mediante posta elettronica, a condizione che il destinatario:

- abbia la possibilità di accedere alla certificazione e di poterla stampare per i successivi adempimenti;
- sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione elettronica.

Resta in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun soggetto sia in grado di ricevere la certificazione in via elettronica. In caso contrario, occorrerà procedere con la consegna in forma cartacea (Risoluzione Agenzia Entrate n. 145 del 21/12/06).

Se non si ha certezza sulla dotazione informatica del destinatario, è consigliato un canale alternativo di trasmissione (raccomandata, fax, consegna cartacea con ricevuta) per evitare sanzioni per omessa o tardiva consegna della CU.

Sanzioni

È prevista una **sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva**.

In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l'errore viene corretto entro 5 giorni dalla scadenza. Qualora la correzione avvenga invece entro 60 giorni, le sanzioni sono ridotte ad 1/3 e quindi in misura pari ad euro 33,33.

Sanzioni C.U. 2025 ordinaria		
Errata	Nessuna sanzione se la trasmissione corretta è effettuata entro 5 gg. successivi al 16 marzo → 21 marzo (N.B.: no termine spostato per festività)	
Errata, omessa o tardiva	Sanzione € 100,00 con massimo € 50.000 (non ammesso cumulo giuridico)	Se trasmessa o corretta entro 60 gg. dal 16 marzo → 15 maggio sanzione ridotta ad 1/3 (min. € 33,33 max € 20.000)

Ravvedimento operoso

L'Agenzia delle Entrate, nella **Circolare n. 12/E del 31.05.2024**, superando le precedenti indicazioni in materia fornite nella circolare n. 6/E del 2015, ha ritenuto **ammissibile** ricorrere all'istituto del **ravvedimento operoso** laddove l'invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.

* * * * *

ESEMPI DI COMPILAZIONE DELLE CU 2026

CO.CO.CO LAVORO SPORTIVO ART. 25 D. LGS 36/2021

All'interno della CU 2026 va compilata la parte relativa ai dati fiscali.

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione	Altri redditi assimilati			
	1	2	3	4			
	NUMERO DI GIORNI PER I QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI						
	Assegni periodici corrisposti dal coniuge	Lavoro dipendente	Pensione	RAPPORTO DI LAVORO			
REDDITI	5	6	7	Data di inizio	Data di cessazione	In forza al 31/12	Periodi particolari
	8 giorno mese anno	9 giorno mese anno	10	11			
	Redditi erogati in franchi						
	12						

- **punti 1 e 2:** totale dei redditi di lavoro assimilati a lavoro dipendente per i contratti a tempo indeterminato o determinato.
- **punto 6:** totale dei giorni complessivi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13, comma 1, TUIR.

Attenzione: il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni ed i dati del rapporto di lavoro devono indicati in questa sezione della CU **solo se il reddito è superiore alla franchigia fiscale di 15.000 euro**. Se, invece, il reddito è inferiore alla franchigia i dati riferiti alla durata del rapporto del lavoro devono essere indicati nella sezione “Reddito di lavoro sportivo” nei punti da 787 a 790.

- **punto 8** va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro;
- **punto 9** la data di cessazione del rapporto
- **punto 10** deve essere barrato se il lavoratore è ancora in forza alla data del 31/12/2024 ed è alternativo alla data di cessazione del rapporto di lavoro (punto 9).

Se ci sono più rapporti nel medesimo periodo d'imposta indicare al punto 8 la data di inizio del primo rapporto di lavoro e al punto 9 la data di fine dell'ultimo rapporto di lavoro.

Attenzione: In quest'ultimo caso dare evidenza al punto 11 – Periodi particolari.

Esempio: collaboratore con il quale sono stati stipulati 2 contratti di cococo sportiva:

- Dal 01/09/2024 al 30/06/2025
- Dal 01/09/2025 al 31/05/2026

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato		Redditi di pensione		Altri redditi assimilati	
	1		2		3		4	
REDDITI	Assegni periodici corrisposti dal coniuge		Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni		RAPPORTO DI LAVORO			
	5		6 Lavoro dipendente	7 Pensione	Data di inizio			Data di cessazione
			303		8 giorno	01	9 giorno	
					mes	09	mes	
					anno	2024	anno	
								10 In forza al 31/12
								X
								11 Periodi particolari
								1

Occorre inoltre compilare le seguenti due sezioni:

1. Sezione fiscale denominata “redditi lavoro sportivo”

REDDITI LAVORO SPORTIVO	CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO			CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO		
	Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23	Altri redditi di cui al punto 1	Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23	Altri redditi di cui al punto 2
	781	782	783	784	785	786
	RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO			In forza al 31/12		
	Giorni	Data di inizio	Data di cessazione	790		
	787	788 giorno mese anno	789 giorno mese anno			

Nei punti 781 e 784 va indicato l'importo lordo del reddito di lavoro sportivo svolto nell'ambito delle attività dilettantistiche, comprensivo dell'importo della franchigia di 15.000 euro.

Nei punti 783 e 786 vanno indicati i redditi già riportati nei punti 1 e 2 che non derivino né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell'ambito delle attività dilettantistiche né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell'ambito delle attività professionistiche. È il caso, per esempio, di un dipendente della ASD/SSD che, oltre a svolgere attività di lavoro non sportivo (es. pulizie), svolge anche mansioni rientranti nella definizione di lavoratore sportivo (come definito dall'art. 25 del D. Lgs. 36/2021) la CU in questo caso comprenderà nei punti 1 e/o 2 il reddito da lavoro subordinato non sportivo e i compensi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa

2. Sezione previdenziale

Si tratta della sezione 3-bis riservata alla certificazione dei compensi Parasubordinati Sportivi dilettantistici e figure assimilate.

Si ritiene che nella presente sezione non debbano essere indicati i rimborsi forfettari corrisposti ai volontari, in quanto tale sezione è riservata solo ai compensi corrisposti ai parasubordinati sportivi, che hanno prodotto redditi disciplinati dall'art. 50 comma 1 lett. c bis del TUIR.

SEZIONE 3-BIS INPS GESTIONE SEPARATA PARASUBORDINATI SPORTIVI DILETTANTISTICI E FIGURE ASSIMILATE									
Compensi totali parasubordinati sportivi e assimilati 53		Franchigia previdenziale 54		Rimborsi spese forfettarie 55		Imponibile contributivo 56			
Imponibile IVS 57		Contributi dovuti 58		Contributi a carico del parasubordinato 59		Contributi versati 60			
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens									
Tutti 61		Tutti con l'esclusione di 62							
T		G F M A M G L A S O N D							
Tipo rapporto 63		Altro tipo rapporto 64							

Al **punto 53** – Compensi Totali corrisposti a Parasubordinati Sportivi e figure assimilate del settore dilettantistico - Indicare il totale dei compensi corrisposti a cococo Sportivi e cococo amministrativo gestionale del settore dilettantistico nell'anno 2024.

Si rammenta che anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2025, ma relative all'anno 2024, devono essere considerate come erogate nel 2024, così come previsto dall' art. 51, comma 1, del TUIR (c.d. principio di cassa allargato).

Al **punto 54** – franchigia previdenziale – indicare la quota di franchigia utilizzata che non può essere superiore a euro 5.000,00 considerando anche eventuale franchigia applicata come lavoratore autonomo occasionale o lavoro autonomo professionista nonché quanto esposto al successivo punto 55 (rimborso spese forfettarie).

Al **punto 55** - rimborsi spese forfettarie – indicare gli importi dei rimborsi spese forfettarie, che, anche se non costituiscono reddito, concorrono sia al raggiungimento della franchigia previdenziale di euro 5.000 sia di quella fiscale di euro 15.000.

Nel **punto 56** – Imponibile contributivo – indicare l'imponibile contributivo totale sul quale sono stati calcolati i contributi minori pari a 2,3%.

Nel **punto 57** – Imponibile IVS – indicare l'imponibile previdenziale ai fini dell'assicurazione per Invalidità, vecchiaia e superstiti sul quale è stato calcolato il contributo ai fini pensionistici. Si ricorda che il comma 8-ter dell'art. 35 del D. Lgs n. 36/2021 prevede che, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini dell'invalidità, vecchiaia e superstiti (per la quale è applicata l'aliquota del 25% o 24%) deve essere calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo.

Nel **punto 58** - Contributi dovuti – indicare il totale dei contributi dovuti alla Gestione Separata INPS in base alle aliquote vigenti per l'anno 2025 sportivi dilettantistici e figure assimilate.

Nel **punto 59** – Contributi a carico del parasubordinato – indicare il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (1/3) ed effettivamente trattenuta nella busta paga o ricevuta.

Nel **punto 60** – Contributi versati – indicare il totale dei contributi effettivamente versati dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI o dal CIP.

I **punti 61 e 62** – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia UNIEMENS, in particolare il punto 61 deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia UNIEMENS; nel punto 62 (alternativo al punto 61) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia UNIEMENS in relazione al lavoratore interessato.

Nel **punto 63** - Tipo Rapporto - indicare il codice “tipo rapporto” così come indicato dall’INPS nella circolare n. 88/2023.

D1	collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – aliquota IVS 25%
D2	collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – aliquota prestazioni non pensionistiche (contributi minori) 2,03%
D3	collaboratori sportivi assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – aliquota IVS 24%
D4	collaboratori amministrativo gestionali non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – aliquota IVS 25% (33% per mesi luglio-agosto ex circ. Inps 88/2023)
D5	collaboratori amministrativo gestionale, non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – aliquota prestazioni non pensionistiche 2,03%
D6	collaboratori amministrativo gestionale, assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – aliquota IVS 24%
D7	lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche autorizzati ad attività retribuita - D. lgs n. 36/2021 art. 25, comma 6

Il **punto 64** – altro tipo di rapporto - è valorizzato nel caso in cui il soggetto non è coperto da altra forma di previdenza obbligatoria per cui l’aliquota applicata è quella maggiore per la quale sono dovuti anche i contributi minori. Ne consegue che i “Tipo rapporto” interessati sono D1 e D4.



1. Esempio di CU per collaborazione coordinata e continuativa sportiva < 5.000,00

➤ **Compenso corrisposto nel corso dell’anno = € 2.500,00**

REDDITI LAVORO SPORTIVO			CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO			CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO		
Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23	Altri redditi di cui al punto 1	Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23	Altri redditi di cui al punto 2			
781	782	783	784	2.500,00	785	786		
RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO								
Giorni	Data di inizio	Data di cessazione	In forza al 31/12					
787	788 giorno mese anno	789 giorno mese anno	790					
181	01 01 2025	30 06 2025						

Si precisa che le indicazioni riportate nei punti da 787 a 790 riguardano le informazioni del rapporto di lavoro relativo al sostituto che rilascia la Certificazione unica. Inoltre, per i giorni indicati in questa sezione non spettano le detrazioni previste per i redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (co.co.co).

SEZIONE 3-BIS
INPS GESTIONE
SEPARATA
PARASUBORDINATI
SPORTIVI
DILETTANTISTICI
E FIGURE ASSIMILATE

Compensi totali parasubordinati sportivi e assimilati 53 2.500,00		Franchigia previdenziale 54 2.500,00		Rimborsi spese forfetarie 55		Imponibile contributivo 56	
Imponibile IVS 57		Contributi dovuti 58		Contributi a carico del parasubordinato 59		Contributi versati 60	
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens							
Tutti 61 T G F M A M G L A S O N D				Tutti con l'esclusione di 62			
				Tipo rapporto 63		Altro tipo rapporto 64	

Pur non avendo superato la soglia dei € 5.000,00 si deve compilare la *sezione 3-bis INPS gestione separata parasubordinati sportivi dilettantistici e figure assimilate* in quanto nel punto 53 deve essere riportato il totale dei compensi corrisposti comprensivi della franchigia.

La legge di bilancio per l'anno 2025, allo scopo di ridurre il cuneo fiscale, riconosce ai titolari di reddito da lavoro dipendente:

- Una **somma integrativa** se reddito da lavoro dipendente complessivo annuo non è superiore a 20.000;
- un'**ulteriore detrazione** dall'imposta lorda per i titolari di reddito da lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo annuo superiore a 20.000 e inferiore a 40.000 euro.

Nella CU 2026 viene previsto una nuova sezione "Somma che non concorre alla formazione del reddito" nella quale vengono riportate informazioni relative ai requisiti per il riconoscimento della somma integrativa o dell'ulteriore detrazione (Reddito di riferimento). Questa sezione deve essere sempre compilata in presenza di un reddito nei punti 781, 782, 784 e 785

SOMMA CHE NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO	Tipologia 718 2	Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR) 719	Reddito lavoro sportivo dilettantistico (art. 49, c. 1 del TUIR) 720	Giorni di lavoro dipendente 721	Data inizio rapporto di lavoro 722 giorno mese anno	Data fine rapporto di lavoro 723 giorno mese anno
	Codice 724	Somma erogata 725		Somma non erogata 726		

Il **punto 718** deve essere compilato se presenti almeno uno dei seguenti punti 1, 2, 455-456 (frontalieri) 781, 782, 784 e 785 (lavoro sportivo) anche nella ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 40.000 euro. Deve essere indicato:

1 - Se nei punti 1, 2, 455, 456, 781, 782, 784 e 785 **sono compresi redditi di lavoro dipendente** di cui all'articolo 49, del TUIR;

2 - Se nei punti 1, 2, 781 e 784 **non sono compresi redditi di lavoro dipendente** di cui all'articolo 49, del TUIR. Se è stato indicato il codice 1 è necessario compilare anche il punto 720 nel quale deve essere riportato l'importo del reddito di lavoro dipendente sportivo dilettantistico, al lordo della franchigia; tale importo è già riportato nei punti 781 e 784. Il punto 720 deve essere compilato anche se nei punti 781 e 784 sono riportati importi inferiori alla franchigia.

2. CU per collaborazione coordinata e continuativa sportiva > 5.000,00 < 15.000,00

- **Compenso corrisposto nel corso dell'anno = € 10.000,00 collaboratore non iscritto ad altre forme di previdenza soglia previdenziale superata nel mese di dicembre**

SEZIONE 3-BIS
INPS GESTIONE
SEPARATA
PARASUBORDINATI
SPORTIVI
DILETTANTISTICI
E FIGURE ASSIMILATE

**SOMMA CHE
NON CONCORRE
ALLA FORMAZIONE
DEL REDDITO**

SEZIONE 3-BIS
INPS GESTIONE
SEPARATA
PARASUBORDINATI
SPORTIVI
DILETTANTISTICI
E FIGURE ASSIMILATE

**SOMMA CHE
NON CONCORRE
ALLA FORMAZIONE
DEL REDDITO**

ATTENZIONE: per le co.co.co amministrativo gestionali, per le quali si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL, è necessario compilare anche il quadro INAIL.

Qualifica 91	Posizione assicurativa territoriale 92	C.	C.	Data inizio 93 giorno mese	Data fine 94 giorno mese	Codice comune 95	Personale viaggiante 96
							☐

Indicando:

- nel **punto 92** va indicato il numero della posizione assicurativa territoriale INAIL ed il relativo contro codice.
- nei **punti 93 e 94** il periodo di inclusione del soggetto assicurato nella posizione assicurativa di riferimento.
- nel **punto 95** deve essere indicato il codice del comune della località nella quale l'assicurato ha svolto l'attività tutelata.